

Codice A1906A

D.D. 27 luglio 2017, n. 363

**L.r. 23/2016 - proroga dell'autorizzazione estrattiva vigente per l'attuazione del quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano d'area del parco fluviale del Po, con relativa attività estrattiva della cava sita in regione Fale' del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. Pos. M187C**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001, ai sensi della l.r. 40/1998, l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto esecutivo di sistemazione dell'area di cava in località Falè del Comune di Casalgrasso;

con la determinazione dirigenziale n. 108 del 6 aprile 2007 il progetto è stato inoltre valutato positivamente nei riguardi della Valutazione di Incidenza, relativamente al SIC/ZPS "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013);

non sussistendo modifiche al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e oggetto della successiva Verifica di cui sopra, la richiesta proroga dell'autorizzazione non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998;

con deliberazione n. 16 del 17 maggio 2000 del Consiglio comunale di Casalgrasso è stato approvato, ai sensi della legge urbanistica regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po in località Falè, come previsto dall'art. 4.1. delle Norme di attuazione del Piano d'Area dell'Area protetta;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione;

con atto del 10 ottobre 2001 è stata stipulata la convenzione sopra citata tra l'Ente di Gestione del Parco del Po Cuneese e la Società Monviso S.p.A. a cui è successivamente subentrata la attuale Società CALCESTRUZZI S.p.A., conformemente al testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Considerato che:

dal verbale della riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 in data 19 giugno 2012, si rileva come la Conferenza, verificata la congruità dei lavori realizzati e visto il progetto, abbia espresso il proprio parere favorevole in merito all'attuazione della quarta fase quinquennale in oggetto;

in sede della suddetta riunione della Conferenza di Servizi in data 19 giugno 2012, i rappresentanti del Comune di Casalgrasso e della Provincia di Cuneo hanno espresso parere favorevole in merito all'intervento estrattivo in oggetto ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978;

in attuazione del punto g) del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 69/1978 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica, per l'intervento in oggetto, rilasciata dal Comune di Casalgrasso con atto del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. 3/2012 del 19 giugno 2012, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, secondo la delega dell'art. 3 della l.r. 32/2008 con efficacia sino al 19 giugno 2020;

L'Ente di Gestione dell'Area Protette del Monviso ha espresso il proprio parere favorevole, in merito all'autorizzazione alla quinta fase attuativa del progetto con determinazione dirigenziale n. 174/2017 del 5 luglio 2017 pervenuto in data 12 luglio 2017 prot. 9894;

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ha emesso il nulla osta idraulico con nota prot. n. 32038/2014 del 5 novembre 2014, per l'esecuzione degli interventi di ispessimento del setto esistente tra la sponda destra del fiume Po ed il bacino di cava – sopravaglio – e di aumento della quota altimetrica del piano di campagna nella parte sopra falda;

Considerato che:

con la precedente autorizzazione ai sensi della ex l.r. 69/1978, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 276 del 4 luglio 2012, è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale previsti nella quarta fase attuativa del progetto per la sistemazione definitiva, le attività sono state autorizzate sino al 4 luglio 2017.

Visti:

l'istanza del 26 aprile 2017, prot. n. 5666 con la quale la Società Calcestruzzi S.p.A. ha richiesto il rinnovo quinquennale della precedente autorizzazione, in relazione alla quale si è svolta una prima seduta di Conferenza di Servizi in data 13 giugno 2017, nella quale il Sindaco del Comune di Casalgrasso ha depositato delle visure catastali da cui si evincerebbe la presenza di uso civico, riscontrato a seguito di recenti verifiche effettuate sull'intero terreno comunale, su alcuni terreni interni all'area di cava, al seguito delle quali si è concordato di sospendere per giorni 15 la procedura in attesa di verifica da parte dell'Amministrazione comunale;

la nota del Servizio Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica delle Terre dai mille colori, Unione di Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio (CN), prot. 3579 del 11 luglio 2017, con la quale è stata confermata la presenza di uso civico sulle particelle catastali Foglio n. 15 p.p.c.c. n. 6 -131 – 146 – 241 – 251;

l'istanza in data 19/07/2017 prot. n. 10156 con la quale la Società Calcestruzzi S.p.A. ha richiesto, tenuto conto della sospensione della precedente istanza di rinnovo quinquennale presentata l'11/04/2017, in attesa di definizione dell'affrancamento dell'uso civico gravante sulle particelle sopra elencate, una proroga di dodici mesi dell'autorizzazione vigente, limitatamente ai mappali non interessati da tale vincolo;

Considerato che:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che ha abrogato la precedente l. r. n. 69/78; all'art. 43 prevede che le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione;

l'articolo 19, comma 5 della legge prevede che se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, acquisita l'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

Valutato:

che l'autorizzazione alla proroga è richiesta per un periodo di 12 mesi, ed è relativa al quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del "Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po", della Cava Falè nel Comune di Casalgrasso;

che ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" l'area in oggetto è ubicata all'interno dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po Cuneese e Torinese;

Considerato che nel corso del sopralluogo svoltosi contestualmente alla prima seduta della Conferenza si è potuto accertare la congruità dei lavori eseguiti, e valutata la documentazione presentata, è possibile procedere in merito alla proroga richiesta per proseguire i lavori come da progetto approvato limitatamente ai mappali ove non è presente il vincolo di uso civico solo recentemente emerso agli atti;

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;  
visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  
visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;  
vista la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009;  
visto il d.lgs. 42/2004 e la l.r. 32/2008;  
visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  
vista la legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015;  
vista la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

preso atto che la Società istante ha già presentato in occasione delle precedenti richieste di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza;

preso atto che l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 può essere conferita solo in vigenza dell'autorizzazione paesaggistica e che l'autorizzazione paesaggistica espressa dal Comune di Casalgrasso, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ha validità sino al 19 giugno 2020. Pertanto l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 può essere assentita sino al 25 luglio 2018.

visti gli atti d'ufficio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

## IL RESPONSABILE

per quanto espresso in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

### *DETERMINA*

1. di prorogare, in capo alla Società Calcestruzzi S.p.A. con sede legale in via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), ai sensi della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", l'autorizzazione estrattiva vigente per l'attuazione del quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano d'area del parco fluviale del Po, con relativa attività estrattiva della cava sita in regione Falè del Comune di Casalgrasso (CN) ;
2. la scadenza dell'autorizzazione, in esito alla proroga richiesta per un periodo di 12 mesi ai sensi della l.r. 23/2016, è fissata pertanto al 25 luglio 2018;
3. di sospendere contestualmente il procedimento relativo al rinnovo quinquennale per l'intero progetto, precedentemente avviato in esito all'istanza del 26 aprile 2017, prot. n. 5666, fino alla positiva conclusione del procedimento relativo all'affrancamento dal vincolo di uso civico, da espletarsi con le autorità competenti e tenendone costantemente informato il Settore scrivente;
4. contestualmente ai lavori di coltivazione, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti dal "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falè del Comune di Casalgrasso", approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la citata D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001;
5. la coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali;
6. la coltivazione ed il recupero ambientale devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falè del Comune di Casalgrasso", di cui il IV lotto quinquennale in oggetto è parte. Nonché delle prescrizioni contenute nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 con la quale il progetto è stato valutato positivamente nei riguardi della Valutazione di Incidenza, relativamente al SIC "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013);
7. nella documentazione di monitoraggio annuale dovranno essere definite le aree già recuperate per le quali al fine di aumentare la biodiversità devono essere attuate procedure di sfalcio mirate alla tutela delle specie nidificanti;
8. relativamente alla risistemazione ambientale dell'area di cava posta a ridosso della confluenza tra il Po e il Varaita (parziali riempimenti per realizzazione di acque basse e rimodellazione del cumulo di terreno vegetale preesistente), è confermata la definizione progettuale prevista nella tavola approvata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e successiva autorizzazione del 2001 (tavola PC6. 3); la rimodellazione del cumulo di terreno vegetale dovrà essere attuata prevedendo gli opportuni accorgimenti atti a mantenere pareti e pendii adatti per il rifugio e la nidificazione di avifauna e di animali fossori;
9. restano invariati l'importo e le condizioni tutte della fidejussione attualmente in vigore

10. è facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
11. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B, nella d.g.r. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 di Valutazione di Incidenza, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;
12. la presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po cuneese;
13. la presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
14. sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore  
dott. Edoardo Guerrini

Allegato

## Allegato A

### **Cava di sabbia e ghiaia in località Falè del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla Società Monviso S.p.A.**

1. Ai fini della coltivazione e del recupero ambientale della cava la ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
  - 1.1. la scadenza dell'autorizzazione per la proroga richiesta per un periodo di 12 mesi ai sensi della l.r. 23/2016, è fissata al 25 luglio 2018;
  - 1.2. la proroga è consentita sui seguenti mappali del Comune di Casalgrasso:
    - Foglio n. 19 pp.cc.: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 56;
    - Foglio n. 15 pp.cc.: 1p – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10p – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 332 (ex 25) – 331 (ex 27) – 334 (ex 28) – 29 – 30 – 336 (ex 31) – 35 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 54 – 145 – 147p – 148 – 149 – 150 – 151 – 338 e 331 (ex 152) – 340 (ex 154) – 338 e 331p (ex 155) – 156 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 342 (ex 168) – 185 – 196 – 197 – 198 – 199 – 204 – 269 (ex 200/a) – 271 (ex 205/a) – 207 – 208 – 209 – 210 – 216 – 227 – 228 – 344 (ex 229) – 236 – 249 – 250;
  - 1.3. l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero, ivi comprese le aree destinate per i depositi, per i magazzini di stoccaggio inerti e per gli impianti di lavorazione ed i servizi è autorizzata secondo lo stato plano altimetrico definito nella tavola dis. PC 6.3 "stato finale";
  - 1.4. la massima profondità degli scavi deve essere corrispondente alla quota assoluta 181 m;
  - 1.5. la profilatura delle scarpate soprafalda deve essere eseguita con mezzi meccanici semoventi con il progredire della coltivazione e comunque prima dell'approfondimento dello scavo sotto la falda freatica nel settore interessato;
  - 1.6. la profilatura delle scarpate che si vengono a definire con l'attuazione del progetto deve essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
  - 1.7. le scarpate di cui al punto precedente, fatte salve geometrie più cautelative e restrittive previste dal progetto definitivo, devono essere profilate secondo la geometria sotto indicata per garantire la stabilità delle stesse nel lungo periodo:
    - scarpate fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
    - piano orizzontale di larghezza non inferiore a 6 m posto almeno 1 m al di sopra della massima escursione della falda;
    - piano con pendenza 1 su 5 avente larghezza in pianta di 5 m, posto in corrispondenza della quota di escursione della falda;
    - scarpata sottofalda con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali.
  - 1.8. in tutte le fasce di rispetto, individuate nel progetto, è vietato ogni utilizzo agricolo del suolo; tali fasce devono essere riqualficate come previsto nelle prescrizioni di recupero ambientale e nel progetto presentato, l'intervento di recupero rientra nelle categorie di cui all'art. 2, comma 3 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227;
  - 1.9. la coltivazione deve essere attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
  - 1.10. la coltivazione ed il recupero ambientale devono essere attuate per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente atto e con quanto previsto nell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 e l.r. 20/1989 del Comune di Casalgrasso;

- 1.11. il terreno vegetale presente nell'area posta ancora a piano campagna deve essere accantonato per essere immediatamente reimpiegato per il recupero ambientale delle fasce di rispetto e delle sponde di cava ancora da sottoporre a recupero ambientale;
- 1.12. l'impiego per usi diversi di eventuali quantitativi di terreno vegetale, eccedente le necessità di recupero ambientale, deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale di Casalgrasso;
- 1.13. nel periodo autorizzato devono essere realizzati tutti i lavori di recupero e riqualificazione ambientale ancora da realizzare secondo le modalità previste dal "Progetto di valorizzazione ambientale" PG1 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella d.g.r. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 e nella d.d. 108 del 6 aprile 2007 ai sensi della l.r. 40/1998 e prendendo atto delle modifiche di destinazione già definite;
- 1.14. le opere di recupero ambientale delle sponde di cava, in particolare i lavori di profilatura e movimento terra, devono essere eseguiti immediatamente, in stretta successione con il procedere dei lavori di cava, in conformità al progetto presentato;
- 1.15. come indicato nella d.d. 108 del 6 aprile 2007 e ripreso nella d.d. 222 del 23 luglio 2007 nell'attuazione dei lavori di recupero devono essere rispettate le modalità esecutive previste nella tavola PF 3.2 "progetto di valorizzazione ambientale";
- 1.16. relativamente alla medesima tavola PF 3.2 "progetto di valorizzazione ambientale", nelle aree a riqualificazione a cespuglietto fitto, a prateria cespugliata e a macchie arboreo-arbustive non deve essere utilizzato il crespino (*Berberis vulgaris*); tale specie deve essere sostituita con altre del corredo arbustivo di volta in volta indicato in progetto;
- 1.17. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i residui lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 1.18. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- 1.19. la Società è inoltre tenuta ad eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente agli interventi di recupero ambientale già effettuati;
- 1.20. la Commissione di controllo, prevista dalla convenzione vigente, è tenuta, tra l'altro, a:
  - 1.20.1. verificare la manutenzione della cotica erbosa;
  - 1.20.2. a definire l'eventuale necessità di sostituzione, con specie arboree autoctone, gli esemplari alloctoni già messi a dimora;
  - 1.20.3. definire, relativamente alla risistemazione ambientale dell'area di cava posta a ridosso della confluenza tra il Po e il Varaita, (nella tavola PG1 – sistemazione dell'angolo del bacino) gli accorgimenti relativi alla rimodellazione del cumulo di terreno vegetale presente, atti a mantenere pareti e pendii adatti per il rifugio e la nidificazione di avifauna e di animali fossori.
- 1.21. restano invariati l'importo e le condizioni tutte della fidejussione attualmente in vigore.

## ALLEGATO B

### MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI, DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE PER LE CAVE DI SABBIA E GHIAIA CHE INTERCETTANO LA FALDA.

#### 1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

##### FINALITA' E MOTIVAZIONI

La ricostruzione della superficie piezometrica e delle sue fluttuazioni stagionali, anche in relazione alle variazioni dei livelli idrici dei corsi d'acqua e dei canali eventualmente connessi alla falda, permette di definire le direzioni di flusso dell'acqua sotterranea e conseguentemente di avere un quadro di dettaglio dei percorsi di un potenziale inquinante idrotrasportato dalla sorgente al bersaglio, quindi dall'esterno verso il lago di cava oppure dal lago di cava verso l'esterno. A tal fine è necessario disporre di punti di misura che interessano la falda, il lago di cava e gli eventuali corsi d'acqua o canali. MONITORAGGI RICHIESTI Il livello piezometrico della falda superficiale deve essere monitorato con almeno n. 3 piezometri di cui 1 a monte idrogeologico del lago di cava e 2 a valle idrogeologico. Con frequenza mensile, la Società esercente deve rilevare il livello freatico nei 3 piezometri messi in opera, nel lago di cava e, se presente, nel corso d'acqua o canale. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e trasmesse **trimestralmente**. L'Amministrazione **competente**, in caso di considerevoli eventi meteorici o per altre necessità può richiedere rilevazioni con frequenza più ravvicinata e aumento dei punti di monitoraggio sempre nell'ambito di quelli presenti nel sito o, eventualmente, nell'immediato intorno.

#### 2. MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, ANALISI CHIMICO/FISICHE

##### FINALITA' E MOTIVAZIONI

Il quadro delle compatibilità ambientali, delle attività di controllo, del loro rispetto in corso d'opera e a chiusura dell'attività, è definito dagli atti autorizzativi sulla base della Valutazione di Impatto Ambientale e della compatibilità con obiettivi, strumenti e azioni delle politiche di **tutela delle acque sotterranee**. L'obiettivo del monitoraggio delle acque di falda idrica a monte e a valle idrogeologico dell'attività estrattiva che intercetta la falda così come degli stessi laghi di cava (di fatto porzioni scoperte di acque sotterranee) è quello di ottenere informazioni sullo stato locale **dell'ambiente idrico** in funzione delle pressioni specifiche attuali o potenziali determinate dalla stessa **attività estrattiva o dal fatto che questa determina la "scopertura"** di una porzione di falda idrica e di conseguenza un considerevole aumento della sua vulnerabilità. Il quadro normativo sulla qualità ambientale delle acque si riconduce all'**applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)**, alla Direttiva "figlia" 2006/118/CE specifica per le acque sotterranee, e alla legislazione nazionale di recepimento. Per qualità ambientale, **riferita** alle acque sotterranee, la direttiva quadro distingue tra caratteristiche chimiche e caratteristiche quantitative del corpo idrico sotterraneo. In questo quadro i parametri di monitoraggio qualitativo sono indicatori di un rischio di deterioramento ambientale della risorsa acqua in relazione alla pressione determinata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva.

I dati ottenuti dal monitoraggio oggetto del presente punto 2., che sono un sottoinsieme dei parametri del protocollo analitico della Rete Monitoraggio Regionale istituita per ottemperare alla Direttiva Quadro, sono confrontati con quelli della Rete stessa o con altri dati disponibili sito specifici o di validità locale.

Le soglie di valutazione dei dati di monitoraggio sono riferite al 5° percentile o al 95° percentile della popolazione statistica che meglio si adatta ai dati di riscontro, elaborazioni e confronti sono forniti dalla Società esercente.

## MONITORAGGI RICHIESTI

Al fine di valutare le caratteristiche di fondo delle acque sotterranee interessate dall'attività estrattiva, prima dell'apertura della cava (durante il procedimento istruttorio) e **successivamente**, con frequenza quinquennale, devono essere effettuate almeno in un **piezometro** a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori elencati nella tabella seguente e con le modalità di seguito specificate. La colonna "Tipologia" è riferita alle tabelle presenti nel protocollo di monitoraggio delle Rete regionale. Per quanto concerne i fitosanitari l'analisi è richiesta in quanto potrebbero entrare in falda attraverso il lago di cava come ricaduta a partire da quelli dispersi in aria. I principi attivi dei fitosanitari da monitorare, sono quelli in uso che nel triennio di monitoraggio (2012 - 2014) hanno causato un peggioramento della qualità delle acque sotterranee almeno per 1 anno.

Tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite di quantificazione LOQ	Tipologia
conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	-	Parametri generali
cloruri	mg/L	1.0	
nitrati	mg/L	1.0	
solforati	mg/L	1.0	
ione ammonio	mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0.04	
temperatura	°C	-	
pH	Unità pH	-	
sodio	mg/L	1.0	
ortofosfati	mg/L PO <sub>4</sub>	0.20	
nitriti	mg/L NO <sub>2</sub>	0.01	
cromo totale	µg/L	2.0	
cromo esavalente	µg/L	2.0	
nicel	µg/L	2.0	
manganese	µg/L	5.0	
ferro	µg/L	20	
arsenico	µg/L	1.0	
piombo	µg/L	1.0	
zinco	µg/L	300	
rame	µg/L	100	
2,6 diclorobenzamide	µg/L	0.02	Pesticidi
bentazone	µg/L	0.02	
ciclofidim	µg/L	0.02	
dimetenamide	µg/L	0.02	
diuron	µg/L	0.02	
esazinone	µg/L	0.02	
flufenacet	µg/L	0.02	
imazamox	µg/L	0.02	
mcpa	µg/L	0.02	
metolaclor	µg/L	0.02	
oxadiazon	µg/L	0.02	
simazina	µg/L	0.02	
terbutilazina	µg/L	0.02	
triclopir	µg/L	0.02	
idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/L	50	Idrocarburi totali

Al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva, con frequenza annuale, devono essere effettuate in almeno un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i Parametri generali e gli Idrocarburi totali.

La tabella con l'indicazione dei parametri potrà essere soggetta a periodiche revisioni con determinazione dirigenziale in funzione dell'analisi dello stato dei corpi idrici e delle pressioni sugli stessi previste nell'adempimento degli obblighi comunitari legati alla Direttiva Quadro sulle Acque oppure in caso di anomalie locali. In caso siano riscontrate anomalie, potrà essere richiesta un'intensificazione del monitoraggio mediante l'utilizzo di ulteriori piezometri e la ricerca di altri parametri ritenuti significativi.

Le attività estrattive con presenza di impianti di frantumazione, vagliatura e lavaggio dei materiali e conseguente scarico delle acque nel lago della cava, soggetto ad autorizzazione in deroga al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, oltre a quanto sopra indicato devono ottemperare ai monitoraggi richiesti dagli Enti preposti al rilascio della suddetta autorizzazione allo scarico delle acque di lavorazione e lavaggio del materiale estratto.

Per le aziende in possesso di Certificazione Ambientale EMAS è richiesto solo il monitoraggio quinquennale effettuato almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i soli Pesticidi.

### **3. MONITORAGGIO BIOLOGICO, LIMNOLOGICO E DEI SEDIMENTI**

#### **FINALITA' E MOTIVAZIONI**

Fatta salva la verifica puntuale della effettiva compatibilità degli obiettivi di destinazione e di uso delle aree al termine della coltivazione con il quadro normativo definito dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento, il monitoraggio biologico e limnologico delle acque e dei sedimenti è finalizzato alle necessarie valutazioni in relazione a quanto definito in sede di autorizzazione in merito alle destinazioni d'uso finali.

Il monitoraggio verifica la presenza di eventuali limitazioni d'uso in corso d'opera e identifica i possibili correttivi al progetto.

#### **MONITORAGGI RICHIESTI**

Con riferimento alle finalità di cui sopra per le attività già sottoposte a monitoraggio sino all'anno 2015 deve essere presentata una relazione biologica e limnologica sulla base dei parametri rilevati e analogo relazione relativa alle analisi dei sedimenti realizzate per verificare la presenza di elementi o sostanze che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee e le condizioni attuali in vista della conclusione delle attività di cava.

Per tutte le attività, con cadenza quinquennale, deve essere presentata una relazione di rivalutazione della compatibilità del riuso previsto con il quadro normativo determinato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento.

Qualora si verificano fioriture algali deve essere eseguito un monitoraggio per verificare la presenza di taxa di interesse igienico - sanitario e nel caso deve essere predisposto e svolto un programma di monitoraggio per stabilire le condizioni che hanno predisposto e scatenato le fioriture e per predisporre misure correttive.

Analogamente per tutte le attività, con cadenza quinquennale e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano interessato il lago di cava, deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda, dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini. Sui campioni, devono essere analizzati i metalli elencati nella tabella 1 relativa alle analisi chimiche e devono essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del d.lgs. 152/2006.

#### 4. MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI

##### FINALITA' E MOTIVAZIONI

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all'indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corrispondenza degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la **caratterizzazione** spaziale dell'attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

##### INDICAZIONI GENERALI

##### RILIEVI TOPOGRAFICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" – Note esplicative". I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde del corso d'acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a 1:2000.

##### DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E' vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La **materializzazione** dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al d.lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

##### MONITORAGGI RICHIESTI

##### DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 novembre di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro **rappresentazione** cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività **Estrattive**, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di **elementi** individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

**1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione".** Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.

**2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale".** Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area autorizzata oggetto della progettazione". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

**3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale".** Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

**4) Classe "Lago di cava – stato finale".** Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

**5) Classe "Lago di cava – stato attuale".** Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

#### **Formato di restituzione dei dati geografici**

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;
- primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;
- sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);
- i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

#### **Modalità di invio dei dati**

Al fine di facilitare la compilazione e l'invio dei dati geografici relativi alle attività estrattive, è fornita agli esercenti una struttura di file già predisposta, scaricabile dal seguente sito web: <http://www.regione.piemonte.it/industria/cave/.....>, in cui sono presenti ulteriori indicazioni a riguardo. Il dato geometrico potrà essere inviato tramite posta elettronica, anche tramite un file compresso all'indirizzo

[settore.estrattivo@regione.piemonte.it](mailto:settore.estrattivo@regione.piemonte.it) I dati inviati saranno oggetto di verifica preliminare da parte del medesimo Settore.

Sono qui elencate le strutture dei file, per classe di appartenenza:

**1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione"**

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio "Cascina Grossa"	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	"01" "02"	cava miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo

**2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale"**

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo

**3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale"**

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo di monitoraggio

**4) Classe "Classe "Lago di cava – stato finale"**

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome dell'invaso (deve essere univoco)
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo

**5) Classe "Lago di cava – stato attuale"**

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI**

Entro il 30 novembre di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell'aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l'indicazione della posizione delle sezioni batimetriche sotto descritte e la **relazione** dei lavori di scavo eseguiti.

#### **SEZIONI BATIMETRICHE**

Entro il 30 novembre di ogni anno devono essere presentate, in copia cartacea e in formato digitale DXF, le sezioni batimetriche della cava da eseguire possibilmente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, ed in numero non inferiore a 3, almeno 2 sezioni devono intercettarsi ortogonalmente. L'allineamento di ogni sezione deve di norma essere materializzato con i vertici quotati o in alternativa con altri punti fissi. Le tolleranze delle misure batimetriche sono le seguenti: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri. Alle sezioni batimetriche deve essere allegata una relazione sul rispetto delle quote del progetto.

### **6) MONITORAGGIO RELATIVO AL RECUPERO AMBIENTALE**

#### **FINALITA' E MOTIVAZIONI**

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del **cronoprogramma** dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.

#### **MONITORAGGI RICHIESTI**

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

### **7) MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE**

#### **FINALITA' E MOTIVAZIONI**

Le attività **estrattive** poste in aree perfluviali sono tenute a corredare la documentazione progettuale di cui ai precedenti artt. 7 e 15.2. La necessità di aggiornare e verificare il quadro conoscitivo sulla pericolosità e rischio derivante da fenomeni alluvionali rende opportuno valutare eventuali variazioni nel tempo delle condizioni di deflusso delle piene fluviali.

Occorre pertanto che le valutazioni idrauliche, già prodotte in sede di richiesta della compatibilità ambientale, siano aggiornate, specie in conseguenza di modifiche morfologiche apprezzabili.

## **MONITORAGGI RICHIESTI**

Per le attività estrattive operanti all'interno delle fasce fluviali A e B definite dal PAI, o nelle aree di pericolosità di cui al PAI o alla direttiva 2007/60C devono essere presentate, con frequenza quinquennale e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, relazione ed elaborati di verifica dello studio idraulico presentato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenenti:

- il rilievo aggiornato delle sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico;
- la verifica delle ipotesi e delle conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico.

## **8) MODIFICHE AI MONITORAGGI**

Il presente articolo può essere soggetto a successive revisioni al fine dell'adeguamento al progresso tecnologico dei sistemi di monitoraggio e al mutare ed all'affinarsi del quadro conoscitivo e normativo in materia ambientale. Le modifiche sono approvate mediante determinazione dirigenziale del Organo competente.